



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**P.D. 72S/16**

**C.S.A. 11/16**

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nelle persone dei Signori

Avv. Carlo ALBINI	Presidente
Avv. Carlo CELANI	Componente estensore
Avv. Sergio SMEDILE	Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul reclamo proposto dalla signora Lara Cocchi, socia del Golf Club Le Fonti, tesserata FIG, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per l'Emilia Romagna - Marche, Avv. Giorgio Vaselli, del 28 novembre 2016 (PD. 72S/16).

### FATTO

Il Primo Giudice con la decisione sopra indicata, ha comminato alla reclamante la sanzione disciplinare della squalifica temporanea di quattro mesi, perché, durante la gara "Cashmere Global Store" disputata il 23 ottobre 2016 sul percorso del Club di appartenenza, si rivolgeva in maniera offensiva e intemperante nei confronti di altra giocatrice, peraltro alle prese con una minorenni.

Con un unico motivo di reclamo, la Signora Cocchi, assistita dall'Avv. Antonella Forchino, denuncia sostanzialmente la nullità del provvedimento impugnato per violazione del diritto di difesa, non avendo mai ricevuto la comunicazione del dispositivo del Giudice in merito all'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti e alla fissazione della data dell'udienza di discussione, a causa di un errore nella compilazione del suo indirizzo e-mail da parte della Segreteria degli Organi

di giustizia.

All'udienza tenutasi il 10 gennaio 2017, davanti a questa Corte, non sono intervenute né la reclamante, né la Procura Federale.

Quest'ultima ha inviato a mezzo *pec* una memoria pervenuta la sera del 9 gennaio 2017; ritenuta tardiva dalla Corte, in base al disposto dell'art. 47, 5° co., R.G.

### **DIRITTO**

In via preliminare va verificato d'ufficio la tempestività del reclamo.

Orbene, la decisione in esame è stata pubblicata sul sito FIG in data 1° dicembre 2016, inviata alla signora Cocchi con raccomandata A/R, in data 20 novembre 2016 (racc. n. 15247769776-2) e, soprattutto da costei visionata e ricevuta materialmente in copia dal proprio Circolo di appartenenza in data 3 dicembre 2016, in occasione di una gara dalla quale era stata esclusa proprio in conseguenza della sanzione di sospensione inflittale, come risulta dalla documentazione in atti.

Il reclamo è pervenuto alla Segreteria degli Organi di giustizia a mezzo e-mail in data 12 dicembre 2016, quindi oltre il termine di sette giorni previsto dall'art. 47, 2° co., R.G. che recita: *“il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale. Esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è stata pubblicata la decisione oggetto di impugnazione”*.

La perentorietà del termine comporta la inammissibilità del reclamo tardivo, con conseguente rigetto dello stesso.

Il rigetto del reclamo comporta la definitiva acquisizione della tassa versata.

### **PQM**

la Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando, visto l'art. 47, co. 2, 5, 8 e 9, R.G., respinge in quanto tardivo e quindi inammissibile il reclamo proposto dalla Signora Lara Cocchi avverso la


Handwritten signature and initials in blue ink, located on the right side of the page.

decisione del Giudice Sportivo Territoriale per l'Emilia Romagna - Marche,  
del 28 novembre 2016 (PD 72S/16), che viene quindi confermata.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata dalla  
reclamante.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2017

Il Giudice estensore



Il Presidente

